


Da: A: GAB Archivio Gabinetto
Inviato: giovedì 10 settembre 2015 11:34
A: A: DVA-UDG; A: RIN-UDG
Oggetto: 2015 - 17650
Allegati: 17650.pdf


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Am
E.prol DVA - 2015 - 0022876 del 10/09/2015

Le comunicazioni riguardanti le assegnazioni vanno inoltrate esclusivamente alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto

DVA - RITIRARE ORIGINALE

RIN - PER COMPETENZA - NON SEGUE COPIA CARTACEA

Codice Segreteria Gabinetto:

A.O.O. - Ufficio di Gabinetto - Mattm
Servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi



Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario.

CARO GAB

Segreteria.Ministro@pec.minambiente.it

Da: gruppodinterventogiuridico@pec.it
Inviato: venerdì 4 settembre 2015 22:58
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it; ENV-CHAP@ec.europa.eu; segreteria.ministro@PEC.minambiente.it; Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it; dg-pbaac@beniculturali.it; mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it; amb.savi@regione.sardegna.it; difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it; dr-sar@beniculturali.it; mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it; ecologia@pec.provincia.cagliari.it; protocollo@pec.comune.decimoputzu.ca.it; segreteriavillasor@legalmail.it; ut@pec.comune.villasor.ca.it; urbanistica@comune.decimoputzu.ca.it
Cc: grigsardegna5@gmail.com
Oggetto: intervento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto centrale solare termodinamica Fiumini Mannu ltd in località Riu Porcus atto intervento con osservazioni procedimento VIA centrale termodinamica Decimoputzu Villasor, sett. 2015.pdf
Allegati:
Priorità: Alta

Al Direttore generale per le Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, 4
settembre 2015

dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it,

e p.c. alla Commissione Europea,

ENV-CHAP@ec.europa.eu,

al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,


segreteria.ministro@PEC.minambiente.it,

Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it,

al Direttore generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e

l'Arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

dg-pbaac@beniculturali.it, mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it,



LA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

7 - SET. 2015

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0017650/GAB del 10/09/2015

al Direttore del Servizio S.A.V.I. dell'Assessorato della Difesa

dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna,

amb.savi@regione.sardegna.it , difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,

al Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Sardegna,

dr-sar@beniculturali.it, mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it,

al Dirigente del Settore Ecologia e Polizia provinciale della Provincia di Cagliari,

ecologia@pec.provincia.cagliari.it,

al Sindaco di Decimoputzu,

protocollo@pec.comune.decimoputzu.ca.it,

al Sindaco di Villasor,

segreteriavillasor@legalmail.it,

al Responsabile dell'Ufficio Tecnico (Area tecnica 1) del Comune di

Villasor,

ut@pec.comune.villasor.ca.it,

al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Decimoputzu,

urbanistica@comune.decimoputzu.ca.it,

Oggetto: [intervento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto centrale](#)

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d’Intervento Giuridico onlus**, elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Cocco Ortu, 32 – 09128 Cagliari – telefono e fax 070/490904 – posta elettronica: grigsardeгна5@gmail.com; posta elettronica certificata: gruppodinterventogiuridico@pec.it),

PREMESSO CHE

con istanza pubblicizzata sul quotidiano regionale La Nuova Sardegna in data 29 novembre 2013 è stato avviato il **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** relativo al **progetto di centrale solare termodinamica a concentrazione Flumini Mannu ltd**, avente sede legale a Londra (Bow Road, 221) e sede fiscale a Macomer (Corso Umberto I, 226), nelle località **Riu Porcus, Su Pranu**, nei Comuni di **Decimoputzu e Villasor (CA)**, interessante ben **269 ettari** (potenza complessiva lorda **55 MWe**).

Con nuovo avviso pubblicato su La Nuova Sardegna in data 1 luglio 2015 è stata reso noto il deposito di ulteriore documentazione e sono stati riaperti i termini per ulteriori “osservazioni”. Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., si inoltrano in merito le seguenti

OSSERVAZIONI

* sotto il profilo giuridico:

- in precedenza, riguardo ad analogo progetto ubicato sostanzialmente nel medesimo sito, con **deliberazione Giunta regionale n. 5/25 del 29 gennaio 2013**, si è concluso il **procedimento di verifica di assoggettabilità** con la decisione di svolgere il successivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza regionale**;

- il progetto in argomento, relativo a una **centrale solare termodinamica a concentrazione** interessante ben **269 ettari** con potenza complessiva lorda **55 MWe**, viene inopinatamente assoggettato a **procedimento di V.I.A. di competenza nazionale** in quanto viene fatto ricadere nell’ipotesi di **“Installazioni relative a centrali termiche e ad altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW”** termici (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., allegato II alla parte seconda, punto 2);

- le **aree interessate**, ricadenti nei territori comunali di **Decimoputzu** e di **Villasor** – (ben 269 ettari) appaiono rientrare in **“zona agricola E”** dei rispettivi **vigenti strumenti urbanistici comunali**. In proposito, si ricorda che **nelle zone agricole “E” degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse** (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369; Corte App. CA, Sez. II, 18 giugno 2014), non certo attività di produzione energetica di tipo industriale, come centrali fotovoltaiche o centrali a biomassa non legate ad aziende agricole presenti nel luogo.

E' pur vero che tali impianti di produzione di energia elettrica *“possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”* (art. 12, comma 7°, del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.) così come, dopo l'emanazione delle **linee guida** nazionali per l'autorizzazione di **impianti alimentati da fonti rinnovabili** (D.M. 10 settemb. 2010), le **Regioni** devono provvedere all'individuazione di **“aree idonee”** e **“aree non idonee”** per l'ubicazione di **impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili** (vds. T.A.R. Veneto, Sez. II, 23 novembre 2012, n. 1439), tuttavia, secondo l'art. 13 bis della legge regionale Sardegna n. 4/2009 e s.m.i. (introdotto dall'art. 12 della legge regionale Sardegna n. 21/2011), l'art. 3 del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228 (direttive per le zone agricole, criteri per l'edificazione nelle zone agricole), **nelle zone agricole “E” degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse**, non attività di produzione energetica di tipo industriale - come quella in progetto - slegata da attività agricole in esercizio nel sito.

La **Regione autonoma della Sardegna** beneficia di **competenza primaria in materia urbanistica** (art. 3, comma 1°, lettera f, della legge cost. n. 3/1948 e s.m.i.).

Sembrebbe logica la sola presenza di impianti simili connessa ad aziende agricole presenti nell'area.

La recentissima sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 333 ha confermato tale indirizzo interpretativo in riferimento all'art. 55 della legge regionale Lazio n. 38/1999, che afferma esplicitamente: *“la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse”*.

Nessun rapporto di strumentalità con aziende agricole del luogo comporterebbe conseguentemente alcuna possibilità di realizzazione;

- nell'area è presente il **Rio Gora Manna**, rientrante nell'elenco delle acque pubbliche (regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i.), quindi le relative fasce spondali dei mt. 150 sono tutelate con **vincolo paesaggistico** (art. 142, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), analogamente alle sponde dei corsi d'acqua **Canale Riu Nou, Gora S'Acqua Frisca, Riu Porcus**, tutelate dall'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per effetto dell'art. 17, comma 3°, lettera h, delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del **piano paesaggistico regionale** (P.P.R. – 1° stralcio costiero), esecutivo con D.P.Re. 7 settembre 2006, n. 82. Inoltre, avendo nelle aree tutelate con il vincolo paesaggistico piena efficacia immediata e cogente il P.P.R., si ricorda che, per le **aree** individuate dal P.P.R. come a **utilizzo agro-forestale**, l'art. 29 delle N.T.A. vieta *“...trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico...”*;

- in proposito appare esaustivo quanto preclusivo il **parere prot. n. 3712 del 23 febbraio 2015** (già agli atti del procedimento) dell'**Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna**, che si richiama integralmente;

*** sotto il profilo ambientale:**

- il **progetto** prevede il **radicale stravolgimento del paesaggio e del suolo agricolo interessati**, come già evidenziato dalla **deliberazione Giunta regionale n. 5/25 del 29 gennaio 2013**, conclusiva del **procedimento di verifica di assoggettabilità** relativo ad analogo progetto sul medesimo sito, nello specifico:

" la distribuzione spaziale del complesso di specchi costituisce di fatto una sostituzione totale dell'attuale paesaggio agrario, con una notevole modifica degli elementi geografici caratteristici, come le sponde dei corsi d'acqua vincolati e i compluvi presenti all'interno del lotto;*

** le colture agrarie di tipo estensivo, prive di barriere visuali, rendono l'ampia distesa di specchi notevolmente impattante da numerosi campi visuali;*

** non si tiene conto dell'andamento plano-altimetrico del sito, dove si prevede di installare gli specchi, generando una modificazione orografica su una estensione notevole di territorio;*

.....

** alterazione della morfologia naturale dei luoghi e irreversibili interferenze con gli elementi caratteristici dell'area agricola interessata;*

** notevole impatto sull'uso del suolo e di natura paesaggistica, considerati anche gli effetti cumulativi con altri impianti simili proposti nelle aree circostanti, non presi peraltro in considerazione nella documentazione presentata;*

** necessità di opere di sistemazione altimetrica, che per quanto definite 'non ingenti', non sono state definite con un rilievo morfologico adeguato che consenta di stimare con sufficiente precisione i quantitativi di terre e rocce da scavo da movimentare;*

** rilevanti impatti sulla risorsa suolo, peraltro non presi in considerazione. Si fa presente a questo proposito che l'area d'intervento ha storicamente una forte attitudine all'uso agricolo, e che gli impatti su tale risorsa necessitano di una valutazione approfondita, supportata da analisi in situ, che il proponente non ha affrontato";*

- il **consumo idrico** stimato risulta pari a **150.000 metri cubi annui**, ma appare sottostimato in quanto per centrali solari termodinamiche aventi potenza complessiva 50 Mwe sembrerebbe di circa **50.000 metri cubi di acqua al mese**, destinati soprattutto al sistema di raffreddamento ibrido aria/acqua e al lavaggio degli specchi.

Pertanto,

CHIEDE

- a integrazione del precedente atto del 3 gennaio 2014, che le sopra descritte "osservazioni" vengano motivatamente (artt. 24, commi 4° e 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.) considerate nell'ambito del presente **procedimento di valutazione di impatto ambientale - V.I.A.**;
- che il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. dichiari l'**incompatibilità ambientale del progetto in argomento** ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni.

Si ringrazia per l'attenzione prestata.

p. Gruppo d'Intervento Giuridico onlus

dott. Stefano Deliperi

GRUPPO
DI INTERVENTO
GIURIDICO



Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus – Via Cocco Ortu
n. 32 – 09128 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.

Al Direttore generale per le Valutazioni ambientali del Ministero
dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it,

Cagliari, 4 settembre 2015

e p.c. alla Commissione Europea,

ENV-CHAP@ec.europa.eu,

al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
segreteria.ministro@PEC.minambiente.it,
Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it,

al Direttore generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e
l'Arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
dq-pbaac@beniculturali.it, mbac-dq-pbaac@mailcert.beniculturali.it,

al Direttore del Servizio S.A.V.I. dell'Assessorato della Difesa
dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna,
amb.savi@regione.sardegna.it, difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,

al Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Sardegna,
dr-sar@beniculturali.it, mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it,

al Dirigente del Settore Ecologia e Polizia provinciale della Provincia di Cagliari,
ecologia@pec.provincia.cagliari.it,

al Sindaco di Decimoputzu,
protocollo@pec.comune.decimoputzu.ca.it,

al Sindaco di Villasor,
segreteriavillasor@legalmail.it,

al Responsabile dell'Ufficio Tecnico (Area tecnica 1) del Comune di
Villasor,
ut@pec.comune.villasor.ca.it,

al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Decimoputzu,
urbanistica@comune.decimoputzu.ca.it,

Oggetto: **intervento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto centrale solare termodinamica Fiumini Mannu ltd in località Riu Porcus-Su Pranu – Comuni di Decimoputzu e Villasor (CA). Seguito atto di intervento nel procedimento con "osservazioni" del 3 gennaio 2014.**

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico onlus**, elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Cocco Ortu, 32 – 09128 Cagliari – telefono e fax 070/490904 – posta elettronica: grigsardegna5@gmail.com; posta elettronica certificata: gruppodinterventogiuridico@pec.it),

PREMESSO CHE

con istanza pubblicizzata sul quotidiano regionale La Nuova Sardegna in data 29 novembre 2013 è stato avviato il **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** relativo al **progetto di centrale solare termodinamica a concentrazione Flumini Mannu Ltd**, avente sede legale a Londra (Bow Road, 221) e sede fiscale a Macomer (Corso Umberto I, 226), nelle località **Riu Porcus, Su Pranu**, nei Comuni di **Decimoputzu e Villasor (CA)**, interessante ben **269 ettari** (potenza complessiva lorda **55 MWe**).

Con nuovo avviso pubblicato su La Nuova Sardegna in data 1 luglio 2015 è stata reso noto il deposito di ulteriore documentazione e sono stati riaperti i termini per ulteriori "osservazioni". Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., si inoltrano in merito le seguenti

OSSERVAZIONI

* sotto il profilo giuridico:

- in precedenza, riguardo ad analogo progetto ubicato sostanzialmente nel medesimo sito, con **deliberazione Giunta regionale n. 5/25 del 29 gennaio 2013**, si è concluso il **procedimento di verifica di assoggettabilità** con la decisione di svolgere il successivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza regionale**;

- il progetto in argomento, relativo a una **centrale solare termodinamica a concentrazione** interessante ben **269 ettari** con potenza complessiva lorda **55 MWe**, viene inopinatamente assoggettato a **procedimento di V.I.A. di competenza nazionale** in quanto viene fatto ricadere nell'ipotesi di **"Installazioni relative a centrali termiche e ad altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW"** termici (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., allegato II alla parte seconda, punto 2);

- le **aree interessate**, ricadenti nei territori comunali di **Decimoputzu e di Villasor** – (ben 269 ettari) appaiono rientrare in **"zona agricola E"** dei rispettivi **vigenti strumenti urbanistici comunali**. In proposito, si ricorda che **nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse** (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369; Corte App. CA, Sez. II, 18 giugno 2014), non certo attività di produzione energetica di tipo industriale, come centrali fotovoltaiche o centrali a biomassa non legate ad aziende agricole presenti nel luogo.

E' pur vero che tali impianti di produzione di energia elettrica **"possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"** (art. 12, comma 7°, del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.) così come, dopo l'emanazione delle **linee guida** nazionali per l'autorizzazione di **impianti alimentati da fonti rinnovabili** (D.M. 10 settembre 2010), le **Regioni** devono provvedere all'individuazione di **"aree idonee"** e **"aree non idonee"** per l'ubicazione di **impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili** (vds. T.A.R. Veneto, Sez. II, 23 novembre 2012, n. 1439), tuttavia, secondo l'art. 13 bis della legge regionale Sardegna n. 4/2009 e s.m.i. (introdotto dall'art. 12 della **legge regionale Sardegna n. 21/2011**), l'art. 3 del **D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228** (direttive per le zone agricole, criteri per l'edificazione nelle zone agricole), **nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse**, non attività di produzione energetica di tipo industriale - come quella in progetto - slegata da attività agricole in esercizio nel sito.

La **Regione autonoma della Sardegna** beneficia di **competenza primaria in materia urbanistica** (art. 3, comma 1°, lettera f, della legge cost. n. 3/1948 e s.m.i.).

Sembrerebbe logica la sola presenza di impianti simili connessa ad aziende agricole presenti nell'area.

La recentissima **sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 333** ha confermato tale indirizzo interpretativo in riferimento all'art. 55 della **legge regionale Lazio n. 38/1999**, che afferma esplicitamente: **"la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse"**.

Nessun rapporto di strumentalità con aziende agricole del luogo comporterebbe conseguentemente alcuna possibilità di realizzazione;

- nell'area è presente il **Rio Gora Manna**, rientrante nell'elenco delle acque pubbliche (regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i.), quindi le relative fasce spondali dei mt. 150 sono tutelate con **vincolo paesaggistico** (art. 142, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), analogamente alle sponde dei corsi d'acqua **Canale Riu Nou, Gora S'Acqua Frisca, Riu Porcus**, tutelate dall'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per effetto dell'art. 17, comma 3°, lettera h, delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del **piano paesaggistico regionale** (P.P.R. – 1° stralcio costiero), esecutivo con D.P.Re. 7 settembre 2006, n. 82. Inoltre, avendo nelle aree tutelate con il vincolo paesaggistico piena efficacia immediata e cogente il P.P.R., si ricorda che, per le **aree** individuate dal P.P.R. come a **utilizzazione agro-**

forestale, l'art. 29 delle N.T.A. vieta "...trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico...";

- in proposito appare esaustivo quanto preclusivo il **parere prot. n. 3712 del 23 febbraio 2015** (già agli atti del procedimento) dell'**Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna**, che si richiama integralmente;

*** sotto il profilo ambientale:**

- il **progetto** prevede il **radicale stravolgimento del paesaggio e del suolo agricolo interessati**, come già evidenziato dalla **deliberazione Giunta regionale n. 5/25 del 29 gennaio 2013**, conclusiva del **procedimento di verifica di assoggettabilità** relativo ad analogo progetto sul medesimo sito, nello specifico:

" la distribuzione spaziale del complesso di specchi costituisce di fatto una sostituzione totale dell'attuale paesaggio agrario, con una notevole modifica degli elementi geografici caratteristici, come le sponde dei corsi d'acqua vincolati e i compluvi presenti all'interno del lotto;*

** le colture agrarie di tipo estensivo, prive di barriere visuali, rendono l'ampia distesa di specchi notevolmente impattante da numerosi campi visuali;*

** non si tiene conto dell'andamento piano-altimetrico del sito, dove si prevede di installare gli specchi, generando una modificazione orografica su una estensione notevole di territorio;*

.....

** alterazione della morfologia naturale dei luoghi e irreversibili interferenze con gli elementi caratteristici dell'area agricola interessata;*

** notevole impatto sull'uso del suolo e di natura paesaggistica, considerati anche gli effetti cumulativi con altri impianti simili proposti nelle aree circostanti, non presi peraltro in considerazione nella documentazione presentata;*

** necessità di opere di sistemazione altimetrica, che per quanto definite 'non ingenti', non sono state definite con un rilievo morfologico adeguato che consenta di stimare con sufficiente precisione i quantitativi di terre e rocce da scavo da movimentare;*

** rilevanti impatti sulla risorsa suolo, peraltro non presi in considerazione. Si fa presente a questo proposito che l'area d'intervento ha storicamente una forte attitudine all'uso agricolo, e che gli impatti su tale risorsa necessitano di una valutazione approfondita, supportata da analisi in situ, che il proponente non ha affrontato";*

- il **consumo idrico** stimato risulta pari a **150.000 metri cubi annui**, ma appare sottostimato in quanto per centrali solari termodinamiche aventi potenza complessiva 50 Mwe sembrerebbe di circa **50.000 metri cubi di acqua al mese**, destinati soprattutto al sistema di raffreddamento ibrido aria/acqua e al lavaggio degli specchi.

Pertanto,

CHIEDE

- a integrazione del precedente atto del 3 gennaio 2014, che le sopra descritte "osservazioni" vengano motivatamente (artt. 24, commi 4° e 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.) considerate nell'ambito del presente **procedimento di valutazione di impatto ambientale - V.I.A.**;
 - che il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. dichiarati **incompatibilità ambientale del progetto in argomento** ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni.
- Si ringrazia per l'attenzione prestata.

p. Gruppo d'Intervento Giuridico onlus

dott. Stefano Deliperi

